

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 6 lett. y (nuovo)

I termini qui appresso sono definiti come segue:

- y. *equidi*: animali addomesticati della specie equina (cavalli, cavalli piccoli, pony, asini, muli, bardotti).

Titolo prima dell'articolo 15a

Sezione 1a: Identificazione e registrazione di equidi

Art. 19a Identificazione degli equidi (nuovo)

¹ Il proprietario di un equide deve richiederne l'identificazione mediante *microchip* al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne se l'equide viene macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita.

² L'identificazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera. Essi devono impiantare il *microchip* per via parenterale e in condizioni asettiche a metà del collo tra il margine posteriore dell'occipitale ed il garrese, nell'area del legamento nucale e disporre di un dispositivo di lettura.

¹ RS **916.401** Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** /4255).

³ Il *microchip* deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 11785² e contenere un codice per il Paese di provenienza e il fabbricante. Restano inoltre riservate le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 2002³ sugli impianti di telecomunicazione concernenti l'offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.

⁴ I *microchip* per l'identificazione di equidi di provenienza svizzera possono essere consegnati e trasmessi solo ai veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera.

Art. 15b Riconoscimento degli equidi (nuovo)

¹ Il proprietario di un equide deve richiederne il riconoscimento al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita da parte di un incaricato al riconoscimento o da un veterinario omologato dalla Federazione svizzera sport equestri, tranne se l'equide viene macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita.

² Ai fini del riconoscimento deve essere registrata una segnalazione verbale e grafica.

³ Per gli equidi importati con segnalazione grafica o verbale incompleta nel passaporto per equide, questa deve essere completata, entro 30 giorni dall'importazione, da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario di cui al capoverso 1 e notificata al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA).

Art. 15c Passaporto per equide

¹ Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita.

² Il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

³ Fino al rilascio del passaporto per equide è valido l'attestato di registrazione di cui all'articolo 12b capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁴ concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA).

⁴ Il detentore è responsabile della conservazione del passaporto per equide.

⁵ In caso di cambiamento dell'azienda detentrici e di macellazione, il passaporto per equide o l'attestato di registrazione di cui all'articolo 12b capoverso 2 dell'ordinanza BDTA deve essere inoltrato al nuovo detentore o al macello. Il macello annulla il passaporto e lo rispedisce all'ultimo detentore.

⁶ In caso di morte ed eutanasia il detentore deve presentare il passaporto per equide al servizio preposto al rilascio per l'annullamento.

⁷ All'atto dell'importazione dell'animale deve essere disponibile un passaporto per equide. Un servizio preposto al rilascio del passaporto deve esaminarne la completezza e la corretta registrazione nella banca dati sul traffico di animali.

² Abbreviazione per International Organisation for Standardisation, in italiano: Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, lista delle norme ISO

³ RS 784.101.2

⁴ RS 916.404 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 /4255).

Art. 15d Contenuto del passaporto per equide

Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il nome dell'organizzazione che lo ha rilasciato;
- b. il nome e l'indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto;
- c. il nome e l'indirizzo del detentore al momento del rilascio del passaporto;
- d. il numero dell'azienda detentrica al momento del rilascio del passaporto;
- e. il numero d'identificazione conformemente alle direttive dell'Universal Equine Life Number (UELN)⁵, codice a barre incluso;
- f. il riconoscimento con la segnalazione grafica e verbale;
- g. i seguenti dati relativi all'animale:
 1. nome,
 2. numero d'identificazione della madre e del padre,
 3. data di nascita,
 4. razza, colore e sesso,
 5. specie (cavallo, cavallo piccolo, pony, asino, mulo, bardotto) ,
 6. designazione commerciale,
 7. categoria del libro genealogico,
 8. nonni paterni,
 9. giumenta ricevente per trasferimento embrionale,
 10. nonni materni,
 11. albero genealogico,
 12. allevatore,
 13. eventuale esame delle prove d'origine.
- h. il numero di *microchip*, codice a barre incluso;
- i. lo scopo d'utilizzo ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004⁶ sui medicinali veterinari;
- j. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto 2004⁷ sui medicinali veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 2005⁸ concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC);
- k. il sistema di lettura se esso non corrisponde alla norma ISO 11784;

⁵ Direttive dell'Universal Equine Life Number: www.ueln.net

⁶ RS 812.212.27

⁷ RS 812.212.27

⁸ RS 817.190

1. la data e il luogo di rilascio del passaporto e la firma di chi lo ha rilasciato.

Art. 15e Obblighi di notifica

¹ Il proprietario deve comunicare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA) i seguenti avvenimenti entro i seguenti termini:

- a. la nascita di un equide entro 30 giorni;
- b. la morte o l'eutanasia di un equide entro 30 giorni;
- c. l'importazione di un equide entro 30 giorni;
- d. l'esportazione di un equide entro 30 giorni;
- e. il cambiamento dello scopo d'utilizzo da animale da reddito a animale domestico entro 3 giorni;
- f. il cambiamento del proprietario di un equide entro 30 giorni;
- g. lo spostamento di un animale in un'altra azienda detentrica di animali entro 30 giorni.

² Non deve essere effettuata alcuna notifica se:

- a. l'animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni;
- b. l'animale esportato rimane all'estero meno di 30 giorni;
- c. l'animale spostato in un'altra azienda detentrica vi rimane meno di 30 giorni.

³ Il detentore deve comunicare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 ordinanza BDTA) la macellazione di un equide entro 3 giorni.

⁴ Il veterinario che identifica un equide deve notificare i dati rilevati all'atto dell'identificazione di cui al numero 3 lettera k dell'allegato dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005⁹ al gestore della banca dati sul traffico di animali entro 10 giorni.

⁵ L'incaricato al riconoscimento o il veterinario che ha riconosciuto un equide o ha completato la segnalazione grafica o verbale nel passaporto per equide di un equide importato deve notificare i dati rilevati all'atto del riconoscimento di cui al numero 3 lettera l dell'allegato dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005¹⁰ entro 10 giorni.

Art. 16 Identificazione dei cani

² Il *microchip* deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 11785¹¹ e contenere un codice per il Paese di provenienza e il fabbricante. Restano inoltre riservate le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 2002¹² sugli impianti di telecomunicazione concernenti l'offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.

⁹ RS **916.404** Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** /4255).

¹⁰ RS **916.404** Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** /4255).

¹¹ Abbreviazione per International Organisation for Standardisation, in italiano Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, lista delle norme ISO

¹² RS **784.101.2**

Art. 315g Disposizioni transitorie della modifica del ...:

¹ Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere identificati mediante *microchip*.

² Per gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 e ancora sprovvisti di passaporto per equide, deve essere rilasciato un passaporto per equide entro il 31 dicembre 2012.

II

La presente modifica entra in vigore il (1° gennaio 2011).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

